



Al Presidente del Tribunale di Udine

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di udine

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Udine

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Tolmezzo

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gemona Del Friuli

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2019

La Camera Penale di Udine in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 05 aprile 2019,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà dal 08.05.2019 al 10.05.2019;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane di data 05.04.2019, attiene alla necessità di esprimere il più netto dissenso alle plurime norme penali di matrice populista e giustizialista da ultimo promulgate: dall'esclusione dell'accesso al rito abbreviato per "i reati puniti con la pena dell'ergastolo", alla nuova disciplina in tema di legittima difesa, alla legge c.d. "spazzacorrotti", per finire, non da ultimo, con il "decreto sicurezza";
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Udine, 05 aprile 2019

Consigliere Direttivo Camera Penale Friulana

vv. Maria Elena Giunchi